D. 1, 2 De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium, 2 Pomponius *liber singularis enchiridii*, 5: His legibus latis coepit (**ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem**) necessarium esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile.

5. Approvate queste leggi (**come naturalmente suole accadere, che l’interpretazione richieda l’autorevolezza degli esperti**) cominciò essere necessario il dibattito del foro. Questo dibattito e questo diritto che senza scritto venne composto dagli esperti, non è chiamato per una qualche sua parte, come le altre parti del diritto sono designate coi loro nomi, dati appropriati nomi alle altri parti, ma con termine generale è chiamato “diritto civile[[1]](#footnote-1)”.

D. 1, 2 De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium, 1 Gaius *l. 1 ad l. XII tab*.: acturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab Urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: **et certe cuiusque rei potissima pars principium est**. Deinde si in foro causas dicentibus nefas ut ita dixerim videtur esse nulla praefatione facta iudici rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconveniens erit omissis initiis atque origine non repetita atque illotis ut ita dixerim manibus protinus materiam interpretationis tractare? Namque nisi fallor istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae materiae producunt et cum ibi venerimus, evidentiorem praestant intellectum.

1. Accingendomi a fare una esposizione delle leggi antiche, ho pensato che fosse necessario rifarmi dagli inizi della Città, non perché voglia fare delle trattazioni verbose, ma perché in tutti gli argomenti capisco che è completo quello che viene in essere da tutte le sue componenti: **e certamente di qualunque argomento la parte più importante è il principio**. Di modo che se appare che è male che coloro che parlano nel foro – così come ho detto – espongano al giudice le cause senza aver fatto alcuna presentazione, quanto più sarà sconveniente per coloro che si mettono a spiegare le leggi che, saltati gli inizi e non richiamata l’origine, e – come se così avessi detto – con mani impure, si mettano subito di seguito a trattare la materia della spiegazione dei contenuti? Ed infatti se non mi sbaglio queste presentazioni ci portano anche più volentieri ad una lettura della materia in esame e, appena che ci fossimo giunti, consentono una comprensione più evidente.

Gai 1, 8: Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Sed prius videamus de personis. 9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. 11. lngenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt. […] 48. Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae. 49. Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt. […] 52. In potestate itaque sunt servi dominorum. […]

8. Tutto il diritto di cui facciamo uso o riguarda le persone o le cose o le azioni. Ma prima vediamo delle persone. 9. E allora la prima distinzione circa il diritto delle persone è questa, perché tutti gli uomini sono o liberi o servi. 10 Quindi degli uomini liberi alcuni sono ingenui, altri libertini. 11. Ingenui sono coloro che sono nati liberi; libertini coloro che sono stati manomessi da una giusta servitù. […] 48. Segue sul diritto delle persone un’altra distinzione. Infatti alcune persone sono del proprio diritto[[2]](#footnote-2), alcune sono soggette all’altrui diritto. 49. Ma di nuovo di quelle persone che sono soggette all’altrui diritto, alcune sono in potestà, alcune in mano, alcune in mancipio. […] 52. In potestà dunque sono i servi dei padroni. […]

55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. […] 108. Nunc de his personis videamus, quae in manu nostra sunt. Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est. 109. Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum conveniunt. […] 116. Superest, ut exponamus, quae personae in mancipio sint. 117. Omnes igitur liberorum personae, sive masculini sive feminini sexus, quae in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt.

55. Lo stesso nella nostra potestà sono i nostri figli che abbiamo procreato con nozze legittime. […] 108. Ora vediamo di quelle persone che sono nella nostra mano. Il che è anche un diritto proprio dei cittadini romani. 109. Ma in potestà allora sia i maschi sia le femmine sogliono essere, in mano invece soltanto le femmine convengono[[3]](#footnote-3). […] 116. Ci resta che esponiamo quali persone siano in mancipio. 117. Tutte le persone dei figli, sia di sesso maschile che femminile, che sono nella potestà del padre, possono essere mancipati da questo nello stesso modo con cui anche i servi possono essere mancipati.

Gai 1, 119: Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio: quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est, eaque res ita agitur. Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco.

119. E’ dunque la *mancipàtio*, come anche sopra abbiamo detto, una sorta di vendita immaginaria: anche questo è un diritto proprio dei cittadini romani, e questa cosa si fa così. Radunati non meno di 5 testimoni cittadini romani puberi e poi ancora un altro della stessa condizione che tenga in mano una bilancia di bronzo, che è chiamato portatore di bilancia[[4]](#footnote-4), quello che prende il mancìpio, tenendo la cosa, dice così: io questo servo per diritto dei Quiriti asserisco che è mio ed egli sia comprato a me[[5]](#footnote-5) con questo bronzo[[6]](#footnote-6) e questa bilancia bronzea; quindi col bronzo percuote la bilancia e quel bronzo dà a quello, dal quale riceve il mancìpio, come se (fosse) al posto del prezzo[[7]](#footnote-7).

Gai 1, 120: Eo modo et serviles et liberae **personae** mancipantur; **animalia** quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini; item **praedia** tam urbana quam rustica, quae et ipsa mancipi sunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent mancipari.

120. In questo modo sia le **persone** servili sia le libere sono mancipate; anche gli **animali** che sono màncipi, nel cui numero sono compresi buoi, cavalli, muli, asini; lo stesso i **fondi**, tanto urbani quanto rustici, che sono essi stessi màncipi, quali sono (quelli) italici, sogliono allo stesso modo essere mancipati.

1. Per intendere dunque: *diritto della Città*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Notare il pessimo italiano, che deriva dalla difficoltà di tradurre *sui iuris* e *alieno iuri subiectus*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anche qui l’italiano è pessimo perché non c’è equivalente attuale della *conventio in manum.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Si potrebbe anche dire “libripende”, ma non so quanti parlino un italiano così, già obsoleto nella prima metà del ‘800. [↑](#footnote-ref-4)
5. Italiano pessimo, ma serve per rendere il costrutto del latino. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si tratta di “moneta” che non è ancora coniata e che ha valore in quanto peso vile di metallo utile, cioè utilizzabile anche altrimenti. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sia qui, sia sopra (vendita immaginaria), si dice che la *mancipatio* non è una vendita. [↑](#footnote-ref-7)